



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-749/18, 14 maggio 2020, ECLI:EU:C:2020:370	B e a. contro Administration des contributions directes	II	rinvio pregiudiziale	Lussemburgo	Ultima istanza	NO	-	efficacia del diritto dell'Unione - equivalenza - effettività - certezza del diritto	libertà di stabilimento e circolazione - integrazione fiscale - controllante non residente - interruzione del regime
Classificazione									
- diritto primario - imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
1) se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino ad una normativa nazionale che non permette l'integrazione orizzontale di due controllate residenti di una controllante non residente e priva di stabile organizzazione nello Stato membro; 2) se le stesse disposizioni ostino ad una normativa nazionale che separa rigorosamente l'integrazione fiscale verticale da quella orizzontale, con la conseguenza che si debba porre fine a un'integrazione fiscale verticale preesistente prima di poter costituire un gruppo di integrazione fiscale orizzontale; 3) se le stesse disposizioni, unitamente al principio dell'efficacia pratica del diritto dell'Unione, ostino ad una normativa nazionale che prevede che ogni domanda di integrazione fiscale debba essere presentata prima della conclusione del primo esercizio per il quale l'applicazione di tale regime è richiesta.									
Dispositivo									
Gli articoli 49 e 54 TFUE: 1) ostano ad una normativa nazionale che non consente un'integrazione fiscale orizzontale tra le controllate residenti di una società controllante non residente, ove consenta invece l'integrazione verticale tra queste ultime e la società controllante non residente ovvero la sua stabile organizzazione nello stesso Stato membro; 2) ostano ad una normativa che obbliga una controllante non residente a sciogliere un'integrazione fiscale verticale esistente al fine di procedere a un'integrazione fiscale orizzontale tra controllate residenti. Infine, 3) la normativa UE non impone che la domanda di integrazione debba essere presentata prima della fine dell'anno in cui si applica il regime.									
Nota redazionale									
La presente pronuncia analizza la normativa lussemburghese sull'integrazione fiscale alla luce degli articoli 49 e 54 del TFUE. Il Giudice del rinvio ha interrogato la Corte di Giustizia sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa del Granducato che, mentre da un lato consente un'integrazione fiscale verticale tra una società controllante residente o una stabile organizzazione di una società controllante non residente e le sue controllate residenti, per altro verso impedisce un'integrazione orizzontale tra queste ultime. Di poi, ha chiesto di valutare la compatibilità della regola che impone lo scioglimento di un'integrazione fiscale verticale preesistente tra una controllante non residente, una controllata residente ed un certo numero di controllate di secondo livello, anch'esse residenti, prima di poter costituire un gruppo di integrazione fiscale orizzontale tra queste ultime. Infine, è stato chiesto ai Giudici europei se i principi di equivalenza e di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che impone di presentare ogni domanda di integrazione fiscale prima della conclusione dell'anno in cui si applica detto regime. Quanto alla prima questione, i Giudici rimarcano che la libertà di stabilimento conferisce il diritto di svolgere la propria attività in un altro Stato membro mediante una controllata, una succursale o un'agenzia (sentenza del 1° aprile 2014, Felixstowe Dock and Railway Company e a., C 80/12, EU:C:2014:200, punto 17, nonché giurisprudenza ivi citata) oltre a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, vietando ogni discriminazione fondata sul luogo della sede delle società (sentenza del 12 giugno 2014, SCA Group Holding e a., da C 39/13 a C 41/13, EU:C:2014:1758, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Dal momento che un regime di integrazione fiscale costituisce un vantaggio per le società interessate, mediante una compensazione tra i risultati positivi e negativi delle società rientranti nel perimetro, qualsiasi discriminazione a danno delle situazioni transfrontaliere rispetto alle situazioni puramente interne configura una restrizione in linea di principio vietata dal Trattato (v., per analogia, sentenze del 27 novembre 2008, Papillon, C 418/07, EU:C:2008:659, punto 32). Nel caso di specie, la differenza di trattamento operata dalla normativa lussemburghese tra le società controllanti con sede nel Paese e le società controllanti con sede in un altro Stato membro e che non dispongono ivi di una stabile organizzazione riguarda situazioni che sono oggettivamente comparabili, con la conseguenza che essa non è compatibile con il diritto eurounitario. Riguardo alla seconda questione, i Giudici ritengono che una società controllante con sede in uno Stato membro diverso dal Granducato subisca un trattamento meno favorevole rispetto a una società controllante ivi residente, a causa dell'obbligo di sciogliere un gruppo integrato esistente prima di poter procedere a un'integrazione fiscale orizzontale tra le sue controllate residenti, e, di conseguenza, una restrizione nell'esercizio delle proprie libertà fondamentali. Ebbene, dal momento che una siffatta restrizione potrebbe essere ammessa solo ove riguardasse situazioni che non sono oggettivamente comparabili, ovvero se giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2014, Nordea Bank Danmark, C 48/13, EU:C:2014:2087, punto 23, e del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock, C 650/16, EU:C:2018:424, punto 20), la Corte di Giustizia ha ritenuto anche tale normativa sia in contrasto con il diritto dell'Unione. Da ultimo, i Giudici europei hanno riconosciuto compatibile con il diritto dell'Unione l'obbligo di presentare ogni domanda di integrazione fiscale prima della conclusione dell'anno in cui si applica detto regime, ritenendo ragionevole la fissazione di tale termine, nell'interesse della certezza del diritto ed a tutela sia del contribuente sia dell'amministrazione interessata (sentenza dell'8 settembre 2011, Q-Beef e Bosschaert, C 89/10 e C 96/10, EU:C:2011:555, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									